



CITTÀ DI SOVERATO

CALABRIA

Settore 6° – Politiche Sociali – Sport. – Spettacolo e Turismo – Cultura – Personale-

Allegato A

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2018

(Art. 11 Legge 09.12.1998 n. 431)

(Termine perentorio di presentazione della domanda entro **il 26/02/2018**)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- L' art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999 modificata dalle successive.
- D.G.R. n. 466 del 31/05/2001 e n.758 del 06/08/2002;
- La D.G.R. n.655 del 07/07/2005;
- La Legge Regionale n.1/2006;
- Il Decreto legislativo n.109 del 31/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 07/05/1999;
- Il Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- L'avviso del 04/12/2014 del Dipartimento n. 9 della Regione Calabria;

RENDE NOTO

che a partire **dal 27/12/2017**, data di pubblicazione del presente bando **e fino al 26/02/2018** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

La concessione dei contributi per l'anno 2018, è subordinata alle risorse che eventualmente verranno assegnate al Comune di Soverato dalla Regione Calabria, a seguito del rifinanziamento del fondo previsto dalla L. 431/98 e ripristinato dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

1. FINALITÀ

I fondi, Nazionale, Regionale e Comunale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

2. BENEFICIARI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza;
 - a) Italiana ;
 - b) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea;
 - c) Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione europea solo se muniti di permesso o carta di soggiorno di ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
2. **Per gli immigrati possesso del certificato di residenza storico da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (secondo quanto disposto dal comma 13 art. 11 del DL. Del 25/06/08, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 n. 133);**
3. Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
4. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
5. Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale;
6. Non essere assegnatario di alloggio comunale;
7. **Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;**
8. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolari di un diritto reale di nuda proprietà ;
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibilità oppure inabilità dell'alloggio;
9. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs.vo n. 109/98 come modificato dal D.Leg.vo n. 109/98 così come modificato dal D. Leg.vo n. 130/2000;
10. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Leg.vo n. 109/98 così come modificato dal D. Leg.vo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00;
11. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.vo n. 109/98 così come modificato dal D. Leg.vo n. 130/2000, rientranti entro i valori indicati:

FASCIA A:

pensioni minime INPS; Valore ISEE inferiore o uguale alla somma di due
Incidenza Canone /Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B:

Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni
minime INPS e non superiori ad
Euro 17.000,00
Incidenza Canone /Valore ISE non inferiore al 24%

12. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
13. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.
14. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
15. I requisiti di cui al punto 2 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
16. Non sono efficaci:
- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:
- a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €uro 3.100,00
 - b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €uro 2.325,00
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone sarà determinato dalla somma dei canoni.

5. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto ed il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello che potrà essere ritirato presso l'U.R.P. di questo Comune, e presentata entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso pubblico. Il modello prevede un dettagliato questionario in cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali

documenti, sottoscritti in forma di dichiarazione, e la stessa sarà materia di controllo e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, e dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242 del 4/4/2001.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Ad istruttoria avvenuta, il Comune provvederà a pubblicare la graduatoria provvisoria che resterà affissa all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorso e/o di rettifiche della posizione in graduatoria.

AVVERTENZA

A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/ 2000).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla delibera integrale della Giunta Regionale n. 206 del 27.3.2006 ed alle leggi in materia già citate nella premessa del presente bando, ed al codice civile.

Soverato li , **27/12/2017**

**Il Responsabile del Servizio
Paola Grande**